



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Regolamento comunale “**Gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato**”

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 19/03/2019



SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Requisiti generali del centro di raccolta
- Art. 4 – Criteri generali per la gestione
- Art. 5 – Controllo del centro di raccolta
- Art. 6 – Operatori del centro di raccolta
- Art. 7 – Utenze ammesse al conferimento
- Art. 8 – Rifiuti conferibili
- Art. 9 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di stoccaggio
- Art. 10 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti
- Art. 12 – Modalità del conferimento
- Art. 13 – Orario di apertura
- Art. 14 – Altre norme di comportamento
- Art. 15 – Cooperazione del gestore
- Art. 16 – Danni del risarcimento
- Art. 17 – Controllo del Comune
- Art. 18 – Proprietà e destinazione dei rifiuti
- Art. 19 – Divieti
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Rinvio normativo
- Art. 22 – Disposizioni finali
- Allegato A
- Allegato 1a
- Allegato 1b



Art. 1 – Finalità

- 1) Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione delle aree attrezzate comunali-isole/piazzole ecologiche di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
- 2) Le aree attrezzate comunali-isole/piazzole ecologiche di raccolta dei rifiuti urbani, che per comodità si denominerà “centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani” costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando una elevata protezione dell’ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Per l’applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani:** area presidiata e allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **Detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **Utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **Utenze domestiche:** cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Stigliano;
 - e) **Utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi, solo per rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci nei pubblici esercizi al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
 - f) **Gestore:** l’Amministrazione Comunale o gestore, soggetto cui è affidata la gestione del centro di raccolta;
 - g) **Responsabile dei centri:** soggetto, che può coincidere con il gestore oppure è designato dal gestore, quale responsabile della conduzione dei centri;
 - h) **Operatore del centro:** persona incaricata dal responsabile del centro alla conduzione del centro;
 - i) **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; j) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;
 - j) **DM 13/05/2009:** Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 2009, n. 165) avente ad oggetto: “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.



Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

- 1) Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m. e i.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

- 1) Il gestore è tenuto a:
 - a) Operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) Rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
 - c) Rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) Evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) Salvaguardare l'ambiente;
 - f) Eseguire e rispettare le disposizioni disposte e fornite dal responsabile del centro per l'attività di gestione (DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili);
 - g) Compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati 1a e 1b del DM 08/04/2008 e s.m.i.;
 - h) Provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta da tenere in perfetta efficienza, pulizia e decoro;
 - i) Mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) Gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) Rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) Stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
 - m) Rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.



- 2) Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di Raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 11, 12, 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta

- 1) Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
- 2) Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Operatori del Centro di Raccolta

- 1) Il gestore si avvarrà per il controllo dei Centri di Raccolta della disponibilità di operatori che dovranno fare riferimento al responsabile per lo svolgimento della loro attività in particolare a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento.
- 2) Il gestore potrà avvalersi, quali operatori, anche di volontari facenti parte delle Associazioni presenti nel Comune.

Art. 7 – Utenze ammesse al conferimento

- 1) L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Stigliano al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
- 2) Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana e/o della raccolta differenziata domiciliare.
- 3) I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.
- 4) Le modalità di accesso vengono stabilite con decreto dirigenziale. Tale decreto dovrà contenere le modalità di controllo dell'accesso (iscrizione al ruolo TARSU, autorizzazioni per ditte Edili che hanno effettuato lavori nel Comune autorizzato a conferire, ecc.).
- 5) Altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.



Art. 8 – Rifiuti conferibili

1) Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di Rifiuto:

- a) Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317, provenienti da utenze domestiche (CER 080318);
- b) Imballaggi in carta e cartone (CER 150101);
- c) Imballaggi in plastica (CER 150102);
- d) Imballaggi in legno (CER 150103);
- e) Imballaggi metallici (CER 150104);
- f) Imballaggi in materiali compositi (CER 150105);
- g) Imballaggi in materiali misti (CER 150106);
- h) Imballaggi in vetro (CER 150107);
- i) Imballaggi in materia tessili (CER 150109);
- j) Imballaggi in vetro (CER 150107);
- k) Pneumatici fuori uso - solo se conferiti da utenze domestiche – (CER 160103);
- l) Rifiuti di carta e cartone (CER 200101);
- m) Rifiuti in vetro (CER 200102);
- n) Frazione organica umida (CER 200108);
- o) Abiti e prodotti tessili (CER 200110 e 200111);
- p) Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123, 200135 e 200136);
- q) Oli e grassi commestibili (CER 200125);
- r) Farmaci scaduti (CER 200131 e 200132);
- s) Batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (limitatamente alle pile esauste in apposito contenitore) derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato (CER 160603);
- t) Rifiuti legnosi diversi da quello di cui alla voce 200137 (CER 200138);
- u) Rifiuti plastici (CER 200139);
- v) Rifiuti metallici (CER 200140);
- w) Rifiuti biodegradabili - sfalci e potature – (CER 200201);
- x) Rifiuti ingombranti (CER 200307).



Si ricorda in particolare che:

- a) La raccolta dei farmaci avviene negli appositi contenitori posizionati negli ambulatori e farmacie del Comune;
 - b) La raccolta di carta/cartone ed imballaggi di carta e cartone vengono raccolti con il servizio porta a porta così come previsto dal calendario;
 - c) La raccolta di plastica ed imballaggi di plastica vengono raccolti con il servizio porta a porta così come previsto dal calendario;
 - d) I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), così come i contenitori T/FC (bombolette di deodoranti, schiuma da barba, insetticidi, ecc., contenenti gas) e le batterie e accumulatori provenienti da utenze domestiche, vengono raccolti con il servizio porta a porta il così come previsto dal calendario.
-
- 2) L'Amministrazione, con provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 17 del presente regolamento, potrà integrare l'elenco di cui al comma 1 aggiungendo altre tipologie di rifiuto, ovvero potrà ridurre le tipologie di rifiuto conferibili.
 - 3) Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
 - 4) Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 9 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di stoccaggio

- 1) Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
- 2) Per tutte le utenze i limiti quantitativi sono definiti nell'Allegato A) del presente regolamento.
- 3) Per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) potranno essere definiti limiti alle quantità conferibili nel centro di raccolta da definire con successiva determina dirigenziale tenendo conto dei principi di: riduzione della spesa di smaltimento, aumento delle entrate, riduzione dello sversamento incontrollato sul territorio, servizio al cittadino.
- 4) Per tutti i rifiuti per i quali è previsto un limite di conferimento (anche se da definire), possono essere previsti dal Gestore del Centro modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.). Tali modalità andranno comunicate al Comune e rese note con opportuna pubblicità.
- 5) Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nell'allegato A).
- 6) A norma del D.Lgs. n. 152/2006, non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti compatibili al tipo di centro di raccolta, prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico nella misura massima di 200 Kg annui.



- 7) I rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva (quale, ad esempio, falegname, idraulico, comprese attività di sgombero o facchinaggio) non possono essere conferiti presso il suddetto Centro, bensì devono essere smaltiti/recuperati presso idonei impianti autorizzati.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

- 1) È possibile prevedere la pesatura in ingresso, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, di determinate tipologie di rifiuto, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

- 1) Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
 - a) Per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) Per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.
- 2) I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
- 3) La tessera, documento necessario per l'accesso, è utilizzabile esclusivamente dal titolare, dal coniuge/convivente e da parenti entro il 1° grado.
- 4) Potranno altresì accedere persone munite di delega i cui riferimenti dovranno essere in essa esplicitati da parte del titolare del tesserino.
- 5) Chiunque utilizzi una tessera senza averne diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera stessa, dell'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 18.
- 6) In caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
- 7) Nell'ipotesi di cambiamento di residenza la tessera deve essere consegnata all'Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune al momento della cancellazione dal ruolo.
- 8) In attesa della fornitura a residenti/società e proprietari di abitazione delle tessere di riconoscimento, l'accesso ai centri di raccolta sarà consentito solamente previa esibizione del documento d'identità al personale preposto.
- 9) In occasione di ciascun conferimento:
 - a) Il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
 - b) Le utenze non domestiche che conferiscono sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 13/05/2009 a modifica del D.M. 08/04/2008 i cui dati saranno registrati nell'archivio tenuto dal gestore. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
- 10) Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.



- 11) Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

- 1) Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
- 2) Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
- 3) Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
- 4) I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
- 5) Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
- 6) La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a tre mesi, eccezion fatta per la frazione organica umida che non può superare le 72 ore. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati e i rifiuti dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.
- 7) Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Orario di apertura

- 1) Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti dal Gestore, sentito il parere dell'Ufficio comunale competente. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
- 2) Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
- 3) L'accesso fuori dai giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana (personale del Comune e/o appaltatore terzo del servizio di raccolta differenziata domiciliare) o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune.



Art. 14 – Altre norme di comportamento

- 1) I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) Trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) Rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) Porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 15 – Cooperazione del gestore

- 1) Il gestore è tenuto a:
 - a) Segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e ad informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
 - b) Provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati a busivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di raccolta;
 - c) Trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - L'elenco dei servizi eseguiti;
 - Un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - La segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - Le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione va trasmessa al Comune entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) Trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) Fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006. Gli operatori sono tenuti a:
- f) Segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e ad informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
- g) Provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati a busivamente all'esterno o nelle immediate vicinanze del Centro di raccolta.



Art. 16 – Danni e risarcimenti

- 1) Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni.
- 2) I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
- 3) Il Comune non risponde dei danni causati a cose e/o persone dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 17 – Controllo del Comune

- 1) Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
- 2) Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire:
 - a) Su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) Su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) Su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - d) Su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Locale.
- 3) Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
- 4) In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del presente regolamento.
- 5) L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta Comunale, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 196/2003.
- 6) Nel caso di cui al precedente comma 5, saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 e s.m.i. dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 18 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

- 1) Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.
- 2) Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Art. 19 – Divieti

- 1) È vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
- 2) È altresì vietato:
 - a) Depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) Collocare rifiuti fuori dai contenitori e dagli spazi adibiti al deposito o nei pressi del Centro di Raccolta;
 - c) Scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) Asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta;
 - e) Occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - f) Eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente;
 - g) L'introduzione di qualsiasi tipologia di rifiuti all'interno di sacco "nero" e/o di altri contenitori non ispezionabili.

Art. 20 – Sanzioni

- 1) Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- 2) L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
- 3) Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
- 4) Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente.
- 5) Il o gli operatori preposti dal Gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta sono tenuti a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 21 – Rinvio normativo

- 1) Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
- 2) Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Art. 22 – Disposizioni finali

- 1) Eventuali modifiche inerenti alla gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio Comunale.



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

ALLEGATO A

CER	Tipologie di rifiuto conferibile	quantità massime
20 01 01	Carta e cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 01	imballaggi in cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 02 15 01 04 15 01 05 15 01 07 15 01 06	Imballaggi o contenitori in vetro, plastica e metallo e materiali compositi	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Max 4 pezzi all'anno
20 01 08	Frazione organica umida	Senza limiti
20 01 02	Vetro ingombrante (lastre)	max 5 pezzi all'anno
20 01 32	Farmaci scaduti	Max 50 confezioni l'anno
20 01 34	Pile esauste	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Ingombranti misti (es. mobili costituiti da diversi materiali)	Max 5 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Max 30 pezzi all'anno
20 01 40	Ingombranti di metallo (ferro, acciaio, ecc.)	Max 5 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 38	Ingombranti costituiti da beni durevoli di legno	Max 5 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 36	RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Max 5 pezzi. Senza limiti di pezzi all'anno
20 02 01	Rifiuti Vegetali di sfalci e potature di abitazioni provate da portare fasciati	un metro cubo a settimana e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti all'anno



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

ALLEGATO 1a

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA

(per utenze non domestiche)

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Azienda

Partita IVA

Targa del mezzo che conferisce

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

Firma dell'addetto al centro controllo

.....



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

ALLEGATO 1b

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Quantitativo avviati a recupero/smaltimento Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....